Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
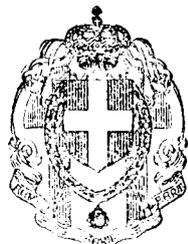
PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 453.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564, convertito in legge 21 giugno 1934-XII, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 564, convertito in legge 21 giugno 1934-XII, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 454.

Norme per il rifornimento dei pellami occorrenti per i bisogni delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, ricevimento e salatura delle pelli bovine ed equine fresche;

Vista l'assoluta ed urgente necessità di stabilire norme per assicurare il fabbisogno dei pellami per gli usi delle forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e della guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministero delle corporazioni di provvedere, per tramite delle rispettive Federazioni nazionali, ad accertare i quantitativi di pelli grezze o conciate esistenti presso gli stabilimenti industriali e ditte commerciali.

Le modalità con cui tali accertamenti dovranno essere eseguite saranno di volta in volta determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 2. — Il Ministro per le corporazioni, su richiesta del Commissariato per le fabbricazioni di guerra, potrà, per il tramite delle Federazioni delle rispettive categorie industriali e commerciali, ordinare con suo decreto alle ditte che risultino in possesso di pellami di cederne, entro il periodo di tempo e con quelle modalità che saranno stabilite con decreto medesimo, alla Amministrazione militare o agli enti o stabilimenti che saranno da essa designati, quei quantitativi di cui avrà bisogno per i suoi rifornimenti.

Art. 3. — E' istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione composta dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni sindacali interessate, avente il compito di determinare i prezzi per i pellami che saranno ceduti all'Autorità militare, e di dare pareri sulle questioni che possono sorgere nella applicazione del presente decreto.

Il Ministro per le corporazioni provvederà con proprio decreto alla costituzione della Commissione e alla nomina del suo presidente.

Il numero dei membri che rappresentano le Amministrazioni dello Stato nella Commissione medesima, non compreso in esso il presidente, non potrà essere inferiore a quello dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. — Il presente decreto, che avrà efficacia sino al 31 dicembre 1936, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 455.

Provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione serica della campagna 1936 e per facilitare il collocamento all'estero dei nostri prodotti serici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutti i bozzoli prodotti nel Regno nell'anno 1936, eccettuati quelli da riproduzione, di cui al seguente articolo, devono essere conferiti, per l'essiccazione e per la vendita, ad ammassi collettivi gestiti da Essiccatoi cooperativi, da Consorzi agrari cooperativi o da Associazioni ed Enti agricoli legalmente costituiti.

Le Unioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura provvederanno alla organizzazione degli allevatori di bachi, in modo da assicurare la formazione ed il funzionamento degli ammassi collettivi, di cui al precedente comma, capaci di assorbire l'intero prodotto dell'anno 1936.

Le predette organizzazioni, a mezzo delle rispettive Confederazioni, comunicheranno, entro il 30 aprile 1936, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Ente nazionale serico l'elenco degli ammassi predisposti con l'indicazione degli Enti che li gestiscono, precisando, per ciascuno, la località, il numero presunto di allevatori che vi conferiranno il prodotto, il quantitativo presunto di bozzoli che ammasseranno, e la potenzialità di ammassamento in rapporto ai locali disponibili.

Ai fini del presente articolo, per la campagna 1936, gli essiccatoi dei bozzoli possono funzionare indipendentemente dalla autorizzazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158.

Art. 2. — I produttori di seme bachi, limitatamente ai quantitativi di bozzoli occorrenti per il funzionamento del proprio stabilimento, in base alle denunzie di allevamento fatte alle RR. Stazioni bacologiche a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512 e relativo regolamento, possono ritirare dai propri allevatori i bozzoli da riproduzione, ma devono consegnare agli ammassi di cui all'art. 1 le partite non utilizzate per la confezione del seme bachi, anche se già scottate.

Alla compravendita delle così dette « forate » non si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 3. — Sono vietate, per i bozzoli prodotti nella campagna 1936, sia le vendite in pubblici mercati, sia le compre-vendite dirette fra allevatori e filandieri, ammassatori ed ogni altro privato acquirente.

Gli enti di cui all'art. 1 non possono vendere i bozzoli ad essi conferiti se non alle ditte che ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio Serico Italiano (U.S.I.) » funzionante sotto la vigilanza della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta e dell'Ente nazionale serico.

Le vendite fatte non in conformità delle norme contenute nei precedenti comma sono nulle di pieno diritto.

Art. 4. — I bozzoli di produzione nazionale 1936 devono essere pagati ad un prezzo base minimo di L. 5,50 per chilogramma a fresco, o ad un corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi. Al suddetto prezzo di L. 5,50 devono essere aggiunti 50 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di tale contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata, dall'ammasso venditore, all'Ente nazionale serico, a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratti e ogni altra documentazione.

Art. 5. — Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposite registrazioni dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali pure è tenuto a fornire, agli incaricati dell'Ente nazionale serico per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero o nei possedimenti e colonie.

Art. 6. — A chiunque, a partire dal 16 giugno 1936 e fino al 15 giugno 1937, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 7, sarà corrisposto un premio che verrà liquidato dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

La corresponsione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli del raccolto nazionale 1936;

b) che sia stato corrisposto, per i detti bozzoli, all'ammasso collettivo venditore, il prezzo fissato dal precedente art. 4;

c) che i prodotti serici risultino venduti e spediti ad acquirenti esteri entro il 15 giugno 1937;

d) che il venditore abbia provveduto a versare all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite della Banca d'Italia o di altre banche agenti, l'importo corrispondente alla vendita effettuata.

Per i paesi coi quali vigono accordi di clearing il premio sarà liquidato soltanto quando risulterà scaricato il benestare per l'esportazione in dipendenza del pagamento effettuato attraverso il predetto Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Il premio di cui al precedente art. 6 sarà commisurato ad un valore della seta tratta greggia semplice di L. 78 al kg., e rag-

guagliato alla differenza tra detto valore e la media dei prezzi della seta titolo 13-15 denari, qualità base, realizzata nelle borse sete di New-Jork e Jokohama, nel mese in cui è datato il contratto di vendita; media diminuita di L. 1,50 per spese di trasporto ed assicurazione.

L'anzidetto premio base subirà, per le altre qualità di prodotti, le seguenti variazioni:

a) per la seta tratta greggia addoppiata e o torta, per la seta tratta tinta e per i fili da cucire di seta: premio base più L. 2,50 per chilogramma;

b) per la seta contenuta in tessuti, velluti, tulli e crespi, maglie e calze, esportati allo stato greggio: premio base più L. 5 per kg.;

c) per la seta contenuta in tessuti, velluti, tulli e crespi, maglie e calze, esportati allo stato tinto o finito: premio base più L. 7,50 al kg.;

d) per i filati di bozzoli doppi greggi, tinti semplici, torti: due quinti del premio base;

e) per i filati di cascame di seta (Schappe) e per i fili da cucire di cascame di seta: tre quinti del premio base;

f) per i filati di pettenuzzo o roccadino (bourette): un decimo del premio base;

g) per i tessuti, velluti, tulli e crespi, maglie e calze esportati allo stato greggio ed ottenuti da filati di doppio: premio base di cui alla precedente lettera *d*), più L. 2 per kg.;

h) per gli stessi prodotti di cui alla lettera precedente ottenuti da filati di schappe; premio di cui alla lettera *e*), più L. 3 al kg.;

i) per i prodotti di cui alla lettera *g*) ma esportati allo stato tinto e finito, se ottenuti da filati di doppio: premio di cui alla stessa lettera *d*) più L. 4 al kg.;

l) per gli anzidetti prodotti ottenuti da filati di schappe: premio di cui alla lettera *e*) più L. 6 al kg.;

m) per gli stessi prodotti ottenuti da filati di bourette: premio di cui alla lettera *f*) più L. 1 al kg.

Art. 8. — Qualora, in relazione alle precedenti disposizioni, sorga questione sulla determinazione della qualità delle partite di bozzoli, ed al prezzo relativo, una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale dell'economia corporativa, composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori dell'agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori della industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali e presieduta dal prefetto presidente di detto Consiglio o da un suo delegato, stabilisce insindacabilmente la qualità della partita di bozzoli ed il prezzo relativo.

Art. 9. — Chiunque venda od acquisti prodotti nella campagna 1936 in contrasto con le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, primo e secondo comma, è punito con un'ammenda pari alla metà e non oltre il doppio del valore dei bozzoli venduti valutato in base alle norme contenute nell'art. 4.

Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 4 e nell'art. 5 sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000

Art. 10. — I fondi occorrenti per la corresponsione del premio di cui al presente decreto saranno forniti all'Ente nazionale serico mediante ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato, e che saranno emessi dal Ministero delle finanze con imputazione sul capitolo 249-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1935-1936 e sul capitolo corrispondente nell'esercizio successivo.

L'Ente nazionale serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Per le spese da sostenersi dall'Ente nazionale serico per l'applicazione del presente decreto sarà aumentato di L. 400.000 lo stanziamento del capitolo 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio in corso.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, saranno determinate:

a) le modalità per assicurare il regolare funzionamento ed il controllo degli ammassi collettivi;

b) le condizioni per la concessione del premio e per assicurare la sua erogazione;

c) le altre norme eventualmente occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 456.

Norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di disciplinare il conferimento dei posti del ruolo di gruppo *C* delle Biblioteche governative riservati ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — In ciascun concorso a posti di aiutante (grado 13°, gruppo *C*) nelle Biblioteche pubbliche governative un terzo dei posti sarà riservato, a norma delle disposizioni in vigore, agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra di essi, se il numero è superiore.

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati ai personali anzidetti, sempre chè vi siano, per questi posti, altri applicati o sottufficiali idonei da collocare.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 457.

Trattamento economico del personale dei reparti di M.V.S.N. assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1923, nn. 3110 e 3111, relativi alla istituzione del grado di vice capo squadra della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie, convertiti rispettivamente nella richiamata legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, relativo all'impiego ed al trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie, convertito nella succitata legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare pel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935, n. 2018, relativo alla fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per contingenti ragioni di sicurezza delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono destinati a far parte integrante dei Regi corpi di dette Colonie, come unità di fanteria nazionale, un gruppo di battaglioni camicie nere in Eritrea ed un reparto mitraglieri autotrasportato in Somalia.

Gli organici di tali reparti sono stabiliti con disposizioni del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2. — Ai reparti indicati nell'articolo precedente si applicano le disposizioni del richiamato R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, con le aggiunte e varianti specificate nelle norme seguenti.

Art. 3. — La gerarchia nei gradi di ufficiale, nei gradi di sottufficiale ed in quelli della truppa è equiparata alla gerarchia del Regio esercito ed è la seguente:

Ufficiali:

Console generale equiparato a generale di brigata;
Console equiparato a colonnello;
Primo seniore equiparato a tenente colonnello;
Seniore equiparato a maggiore;
Centurione equiparato a capitano;
Capo manipolo equiparato a tenente;
Sotto capo manipolo equiparato a sottotenente.

Sottufficiali:

Primo aiutante equiparato a maresciallo maggiore;
Aiutante capo equiparato a maresciallo capo;
Aiutante equiparato a maresciallo;
Primo capo squadra equiparato a sergente maggiore;
Capo squadra equiparato a sergente.

Truppa:

Vice capo squadra equiparato a caporal maggiore;
Camicia nera scelta equiparato a caporale;
Camicia nera equiparato a soldato.

Art. 4. — Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo precedente, debbono avere grado corrispondente a quello che rivestono nel Regio esercito e per tutto il periodo della ferma coloniale e delle eventuali rafferme debbono ritenersi richiamati in servizio nell'Esercito stesso.

Ai centurioni e capi manipolo che nel Regio esercito abbiano conseguito, rispettivamente, la nomina a primo capitano ed a primo tenente, sono conferite le qualifiche di primo centurione e di primo capo manipolo con il relativo trattamento economico previsto dalle norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 5. — Il limite massimo di età di anni 32 stabilito dalla lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, si applica soltanto per gli arruolamenti dei graduati e militari di truppa.

Art. 6. — Sono estese ai reparti di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti pei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia Italiana circa i vincoli di ferma e di rafferma e le licenze.

Art. 7. — Ai sottufficiali, esclusi gli aiutanti, ed ai militari di truppa è dovuto un premio di arruolamento nella misura appresso indicata:

L. 1300 a coloro che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

L. 1000 a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra per un minor periodo;

L. 500 a coloro che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare e non abbiano preso parte a campagne di guerra;

L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Il premio è pagato per metà all'atto dell'incorporamento nel reparto di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per l'altra metà alla fine della ferma.

I premi di cui al presente articolo vanno assoggettati alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 8. — Al termine di ciascuna rafferma annuale è dovuto ai sottufficiali, esclusi gli aiutanti, ai graduati di truppa ed alle camicie nere, un premio di rafferma nella stessa misura e con le medesime modalità stabilite per i pari grado del rispettivo Regio corpo avuto riguardo alla corrispondenza dei gradi stabilita all'art. 3.

Art. 9. — Agli ufficiali compete un'indennità di equipaggiamento nella misura stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, e successive modificazioni, sulla base dell'equiparazione con i gradi del Regio esercito fissata dall'art. 3 del presente decreto.

Ai primi centurioni la detta indennità è corrisposta nella misura stabilita per i maggiori dei Regi corpi di truppe coloniali.

Agli aiutanti è dovuta una indennità di equipaggiamento di L. 800.

L'indennità di equipaggiamento di cui ai precedenti comma, soggetta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, è corrisposta dall'ente che provvede all'arruolamento nel Regno dopo conosciuto l'esito degli accertamenti sanitari stabiliti dalla lettera *f*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito nella richiamata legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per la eventuale restituzione totale o parziale dell'indennità di equipaggiamento si applicano le norme vigenti per i Regi corpi di truppe coloniali.

L'Amministrazione per rivalersi del suo credito ha anche il diritto di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio e sugli assegni, comunque dovuti all'ufficiale o all'aiutante tenuto alla restituzione totale o parziale dell'indennità di equipaggiamento.

Art. 10. — Agli ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa e camicie nere dei reparti di cui all'art. 1, competono gli stessi stipendi o paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale e personale, nonchè l'indennità o il soprassoldo coloniale e le indennità eventuali stabilite per i pari grado del Regio corpo di truppe coloniali sulla base dell'equiparazione dei gradi fissata dall'art. 3.

Nessuna corresponsione è dovuta ai personali di cui al presente articolo per titoli, servizi, incarichi e posizioni speciali, stabiliti per i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale metropolitana.

Agli effetti della maturazione del diritto agli aumenti periodici di stipendio o di paga si tiene conto anche del servizio precedentemente prestato nel Regio esercito e, per gli ufficiali e gli aiutanti, se più conveniente, anche dell'anzianità del grado corrispondente a quello della Milizia rivestito nell'Esercito, tenute presenti le disposizioni degli articoli 54 e 101 del testo unico approvato col R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni.

Restano ferme le limitazioni stabilite per i primi tre mesi di servizio dall'art. 99 del citato testo unico nei riguardi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo per gli aiutanti e della paga giornaliera per gli altri sottufficiali.

Lo stipendio o la paga e gli assegni di carattere generale o personale decorrono dal giorno in cui viene firmato l'atto di arruolamento.

L'indennità coloniale per gli ufficiali e gli aiutanti decorre dalla data dello sbarco in Colonia, mentre il soprassoldo coloniale per i primi capi squadra ed ai capi squadra decorre dalla data dell'imbarco.

Pure dalla data dell'imbarco decorrono per i graduati di truppa e le camicie nere gli ordinari assegni coloniali (paga giornaliera e soprassoldo giornaliero coloniale sostituiti dal 1° agosto 1935 dalla paga giornaliera coloniale stabilita dal R. decreto 17 ottobre 1935, n. 2018).

Art. 11. — Le spese per la vestizione dei sottufficiali, esclusi gli aiutanti, dei graduati di truppa e delle camicie nere, sono a carico del bilancio della Colonia di destinazione.

Art. 12. — Agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, si osserva la corrispondenza dei gradi di cui all'art. 3 del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 13. — La disposizione stabilita al 1° comma dell'art. 4 non si applica agli ufficiali e sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale già in servizio nei reparti di cui all'art. 1 che

alla data del presente decreto rivestono grado superiore a quello conseguito nel Regio esercito.

Ad essi però compete lo stipendio o la paga iniziale stabilita per i pari grado dei Regi corpi giusta l'equiparazione fissata dall'art. 3 e sulla base di tale stipendio iniziale è regolata la misura dell'indennità coloniale per gli ufficiali.

Gli altri assegni ed indennità di qualsiasi specie sono dovuti nella stessa misura stabilita per il corrispondente grado della gerarchia del Regio esercito, sempre sulla base dell'equiparazione di cui all'art. 3.

Art. 14. — Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 558.
Istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono istituiti due ruoli di personale ecclesiastico in congedo:
— un ruolo ausiliario;
— un ruolo di riserva.

Il ruolo ausiliario comprende una sola categoria di cappellani, con assimilazione al grado di tenente.

Il ruolo di riserva comprende le seguenti quattro categorie:

1ª Vicari generali, con assimilazione di rango al grado di generale di brigata;

2ª Ispettori, con assimilazione di rango al grado di tenente colonnello;

3ª Cappellani capi, con assimilazione di rango al grado di capitano;

4ª Cappellani, con assimilazione di rango al grado di tenente.

Art. 2. — I due ruoli di cui al precedente articolo sono composti ciascuno di tanti ruoli parziali, quante sono le forze armate.

I passaggi di singoli inscritti dall'uno all'altro dei ruoli parziali vengono disposti con decreto Ministeriale di concerto fra le Amministrazioni competenti.

In detti ruoli possono essere inscritti, a domanda, i sacerdoti di cui agli articoli seguenti, senza pregiudizio degli obblighi di servizio militare al quale essi fossero tenuti per l'art. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, in caso di mobilitazione generale.

Art. 3. — Nel ruolo ausiliario possono essere inscritti, a domanda, i sacerdoti cattolici idonei al servizio militare e che ne siano esentati per il tempo di pace a norma del citato art. 3 del Concordato.

Art. 4. — Nel ruolo di riserva possono essere inscritti a domanda:

a) il vicario, gli ispettori, i primi cappellani capi, i cappellani capi e cappellani che abbiano cessato dal servizio permanente di ruolo per qualunque motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

b) i sacerdoti che abbiano prestato servizio in qualità di cappellani incaricati per almeno un anno e che abbiano cessato dal servizio stesso per qualsiasi motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

c) i sacerdoti che in tempo di guerra abbiano prestato servizio in qualità di cappellani militari per almeno 6 mesi;

d) i sacerdoti provenienti dal ruolo ausiliario per cessazione dei loro obblighi di servizio militare di cui al primo comma del seguente art. 8.

I sacerdoti previsti dalla lettera *a*) sono inscritti rispettivamente nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1.

I sacerdoti previsti dalla lettera *c*) saranno inscritti nelle suaccennate quattro categorie in base alla equiparazione di grado loro attribuita durante il servizio prestato in guerra.

I sacerdoti di cui alle lettere *b*) e *d*) saranno inscritti nella categoria dei cappellani.

I sacerdoti inscritti nella M.V.S.N. come cappellani ed attualmente rivestiti del grado di centurione, saranno inscritti nel ruolo di riserva nella 3ª categoria di cui all'art. 1. Quelli che rivestono il grado di capo manipolo saranno inscritti nel ruolo ausiliario, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3; altrimenti saranno inscritti nel ruolo di riserva, nella 4ª categoria di cui all'articolo 1.

Le inscrizioni nelle suaccennate categorie avvengono nell'ordine derivante dall'anzianità di nomina dei singoli inscritti e, a parità di data di nomina, dall'età.

Art. 5. — Le domande per la inscrizione nei due ruoli debbono essere dirette all'Ordinario militare per l'Italia, il quale le trasmette al Ministero competente indicando quale sia — a suo giudizio — l'ordine di precedenza da seguire nel loro accoglimento.

Alla domanda deve essere unito un certificato di visita medica da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio di cappellano militare. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Art. 6. — La nomina degli aspiranti alla inscrizione nei due ruoli ha luogo con decreto Reale su proposta del Ministro competente.

Art. 7. — Coloro che abbiano ottenuto la nomina presteranno il giuramento, prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del comandante la divisione militare nella cui giurisdizione abbiano la propria residenza.

Art. 8. — I sacerdoti inscritti nel ruolo ausiliario vi permangono fino alla cessazione dei loro obblighi di servizio militare.

I sacerdoti inscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi di diritto e di fatto, col raggiungimento del 68° anno di età.

Quando il grado rivestito nella gerarchia ecclesiastica venga a non corrispondere più con quello rivestito nel ruolo, l'inscritto cesserà di diritto e di fatto dal ruolo medesimo.

Art. 9. — I sacerdoti inscritti nei due ruoli possono essere chiamati in servizio temporaneo — anche per esigenze del tempo di pace — con modalità da fissarsi a cura dei Ministri competenti, di concerto col Ministro per le finanze.

Quando non sia altrimenti disposto, gli inscritti nei due ruoli rispondono alla chiamata della rispettiva classe secondo le norme comuni a tutto il personale ecclesiastico soggetto ad obblighi di servizio militare.

Può essere affidato agli inscritti anche un servizio gratuito e volontario di assistenza spirituale presso formazioni che non abbiano carattere permanente; nel qual caso non occorre un regolare richiamo in servizio.

Art. 10. — Ai sacerdoti inscritti nei due ruoli, quando siano chiamati in temporaneo servizio, spetta durante il periodo di richiamo, il trattamento economico stabilito per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, secondo la rispettiva assimilazione di grado e con le limitazioni di cui all'art. 13 della legge.

Ai sacerdoti suddetti, chiamati in servizio sono estese, in quanto applicabili, le norme disciplinari, quelle concernenti la divisa e quelle per la tenuta della matricola, stabilite per il personale ecclesiastico in servizio permanente.

Art. 11. — Il ruolo ausiliario potrà comprendere fino a 400 cappellani complessivamente per le varie amministrazioni, ripartiti fra le varie classi.

Per il ruolo di riserva, il Ministro competente determina annualmente il numero massimo di cappellani da inscriversi salva la facoltà di variare tale numero ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 12. — È in facoltà dei Ministri competenti di concerto col Ministro per le finanze, di stabilire un numero massimo di cappellani del ruolo di riserva promovibili a cappellani capi.

Per tali promozioni saranno applicate le norme riguardanti lo avanzamento dei cappellani in servizio permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 459.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Grocco », in Albonese (Pavia).

N. 459. R. decreto 13 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Grocco », con sede in Albonese (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 460.
Riconoscimento giuridico della Casa di procura dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore in Roma.

N. 460. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, all'articolo unico del Nostro decreto in data 6 maggio 1935, viene sostituito il seguente: « È stata riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di procura dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore in Roma ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 461.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Michele Arcangelo, in Ocre (Aquila).

N. 461. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Michele Arcangelo, in Ocre (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 462.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite della provincia di Siena.

N. 462. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Siena:

1. Asciano - Confraternita di S. Antonio Abate.
2. Asciano - Confraternita di S. Bernardino.
3. Asciano - Confraternita di S. Croce nella ex Collegiata di di S. Agata.
4. Castelnuovo Berardenga - Confraternita di Maria SS.ma del Patrocinio e di S. Sebastiano Martire.
5. Castelnuovo Berardenga - Confraternita denominata Compagnia di S. Antonio da Padova in Quercegrossa.
6. Castelnuovo Berardenga - Confraternita di Maria SS.ma Annunziata in S. Gusmè.
7. Chiusi - Confraternita del SS.mo Sacramento in Montallese.
8. S. Casciano dei Bagni - Confraternita del SS.mo Sacramento.
9. S. Casciano dei Bagni - Confraternita della Madonna del Rosario;
10. Siena - Confraternita di S. Giovannino e Gennaro sotto il Duomo.
11. Siena - Confraternita denominata Compagnia dei SS.mi Martiri Niccolò e Lucia.
12. Sovicille - Confraternita denominata Compagnia della Beatissima Vergine Maria eretta nell'Oratorio di Ponte allo Spino.
13. Trequanda - Confraternita denominata Compagnia della SS.ma Trinità e di S. Bernardino da Siena in Castelmuzio.
14. Trequanda - Confraternita dell'Immacolata Concezione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 463.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione, in Pinerolo (Torino).

N. 463. R. decreto 20 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione in Pinerolo (Torino), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 165.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 464.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 464. R. decreto 20 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Istituto stesso dalla signora Nardi Erminia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della R. Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, che istituisce il monopolio statale del trasporto marittimo, commercio e lavorazione industriale delle banane e loro sottoprodotti;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, sul trattamento del personale in servizio civile in Colonia e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Francesco Saverio Caroselli, segretario generale di Colonia, è collocato fuori dal ruolo organico del personale direttivo coloniale, conservando tutti i diritti di carriera ed è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pel monopolio del trasporto commercio e lavorazione delle banane e loro sottoprodotti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 14 Colonie, foglio n. 211.

(838)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1935-XIV.
Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della R. Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085;
Viste le designazioni dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, le comunicazioni e le corporazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione della R. Azienda Monopolio Banane:

a) il gr. uff. dott. Tullio Colucci, segretario generale di Colonia, direttore generale per le Colonie dell'Africa Orientale presso il Ministero delle colonie;
b) il gr. uff. dott. Luigi Del Giudice, segretario generale di Colonia, direttore generale per le Colonie dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie;
c) il comm. Giuseppe Vanninetti, direttore capo divisione presso il Ministero delle finanze;
d) il cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, generale di porto, direttore generale della Marina mercantile presso il Ministero delle comunicazioni;
e) il comm. dott. Virginio Bertuccioli, direttore capo divisione presso il Ministero delle corporazioni;
f) il cav. Tommaso Allasia, in rappresentanza dei Consorzi di colonizzazione di cui al R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1945.

Roma, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(839)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato il 25 marzo 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali ricuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova dai piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità.

(847)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato il 25 marzo 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni alla esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato.

(850)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1936-XIV, n. 71, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

(846)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1936-XIV, n. 71, concernente definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino.

(847)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1936-XIV, n. 71, concernente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione dei fabbricati.

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940, 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno 20 aprile 1936-XIV, alle ore 10, avranno luogo, in piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e delle quattro serie scadenti nel 1941 autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e ai buoni del Tesoro novennali 4 % delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, e delle due serie pure scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941, e di quelli da lire 100.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito nei giorni 22 aprile e successivi, alle ore 10, in una sala a pian terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 18 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala al pian terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-X; e, qualora non siano terminate il detto giorno 18 aprile, continueranno nel giorno successivo 19 aprile, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(852)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Settantesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 198, e all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 febbraio 1936, n. 5160, lib. I, vol. 30, con il quale al signor Pini Giuseppe è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti termo-minerali site in località « Montalceto », del comune di Asciano, provincia di Siena. Estensione ettari 20.70.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 236, e all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 febbraio 1936, n. 5159, lib. I, vol. 30, con il quale al signor Carlo Nardi, domiciliato a Valdaora, è concessa per anni 60 la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagno Salomone », sita in territorio del comune di Valdaora, provincia di Bolzano. Estensione ettari 3.72.29.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1935, registro n. 2 Corporazioni, foglio 92, e all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 febbraio 1936, n. 5158, lib. I, vol. 30, con il quale alla S. A. Pintura Esercizio Miniere Zolfi, con sede in Catania, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Pintura », sita in territorio del comune di Aidone, provincia di Enna. Estensione ettari 67.13.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 181, con il quale al comune di Pompei è concessa per anni 99 la facoltà di utilizzare la sorgente minerale denominata « Fonte Salutare », sita in località Valle di Pompei del comune stesso, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.62.96.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 182, con il quale al signor Licata Salvatore, domiciliato in Aragona, quale rappresentante dei signori Alaimo, Castellana, Graceffa, Licata, Maggiordomo e Papia, è concessa per anni 20 la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Montagna Mintini », in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 1.95.50.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 234, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Feudonovo », rappresentati dal signor Pietro De Arena, domiciliato in Aidone, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Aidone, provincia di Enna. Estensione ettari 18.20.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 235, con il quale al signor Giovanni Rossi, domiciliato in Milano, è concessa per anni 30, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Chiulano », sita in territorio dei comuni di Travo e Vigolzone, provincia Piacenza. Estensione ettari 129.87.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 233, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Calcarelle Biondi », rappresentati dalla signora Giovannina Lauricella, vedova Noto Biondi, domiciliata in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio di Agrigento. Estensione ettari 4.68.90.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 232, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Ciavolotta Dulcetta Diecimondello », rappresentati dalla signora Giuseppina Dulcetta, domiciliata in Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, sita in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento. Estensione ettari 19.50.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 231, con il quale le concessioni delle miniere di oro denominate « Prabernardo Locasca » e « Mottone e Mee », site in territorio dei comuni di Schieranco e Antronapiana, provincia di Novara, sono trasferite e intestate alla S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino.

(815)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO DELLA PROPIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 45576, registrato il 12 giugno 1933 al nome della « Cam Syindicate Limited », a Londra e compreso nell'elenco n. 11-12, pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 14 febbraio 1934, autenticata dal notaio Marco Odescalchi, a Milano, e presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

Il marchio di fabbrica n. 48077, registrato il 4 giugno 1934 al nome di Benedetto Deveris, a Genova e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare, con dichiarazione del 29 gennaio 1936, autenticata dal notaio Pio Giulio Borgatta, a Genova, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova il 18 febbraio 1936.

Il marchio di fabbrica n. 49355, registrato il 25 ottobre 1934 al nome di Benedetto Pastore, a Torino e compreso nell'elenco n. 19-20 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare, con dichiarazione del 2 dicembre 1935, presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 49296, registrato il 20 ottobre 1934 al nome della « Industria Filati Lana » a Biella (Vercelli) e compreso nell'elenco n. 19-20, pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il marchio di fabbrica n. 41745, registrato il 30 settembre 1931 al nome di Maria Belloni in Mantica, a Milano e compreso nell'elenco nr 17-18 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 78 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 9 dicembre 1935, trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il marchio di fabbrica n. 38225, registrato il 26 dicembre 1929 al nome di Mario Gianninone, a Milano e compreso nell'elenco n. 23-24 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 22 novembre 1935, trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 27 novembre 1935, n. 1253.

Il marchio di fabbrica n. 37619, registrato il 21 agosto 1929 al nome di Tommaso Carrara a Torino e compreso nell'elenco n. 15-16 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 25 novembre 1935, presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 37385, registrato il 27 giugno 1929 al nome del « Laboratorio Moto e Cicli F.lli Varrone », a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 20 dicembre 1935, presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 36142, registrato il 14 giugno 1928 al nome della ditta Fratelli Bertea, a Torino e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 157 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 novembre 1935.

Il marchio di fabbrica n. 35444, registrato il 18 dicembre 1927 al nome di Giorgio Cammaroto, a Milano e compreso nell'elenco n. 23-24 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 25 novembre 1935, trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con lettera del 27 novembre 1935, n. 1252.

Il marchio di fabbrica n. 35755, registrato il 2 marzo 1928 al nome della « Iles » S. A. Industria Lampade Elettriche Speciali, a Novara e compreso nell'elenco n. 5-6 pubblicato nel Supplemento ordinario al n. 157 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(816)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad una borsa di perfezionamento nello studio fisico-chimico delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 13 febbraio 1936, n 102126;

Decreta:

Art. 1. — È istituita una borsa di perfezionamento nello studio fisico-chimico delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2. — Il godimento della borsa avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dal vincitore presso il Regio laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento della borsa.

Il titolare dovrà presentarsi al predetto Laboratorio nel termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario allontanamento da esso porterà per conseguenza la sospensione del pagamento delle rate, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa il titolare dovrà riferire al Ministero in apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3. — Per il pagamento della borsa è assegnata la somma di L. 10.560 pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà il vincitore per raggiungere il R. Laboratorio di idrobiologia e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4. — La borsa sarà conferita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi. Tra i titoli verrà particolarmente computato quello di aver frequentato Istituti sperimentali di biologia applicata alla pesca.

Art. 5. — Le domande di ammissione al concorso, per il conferimento della borsa, dovranno essere estese su carta da bollo da L. 6 e pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) non oltre 20 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 30 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in chimica o in scienze naturali accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

h) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono avere data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Avrà titolo di preferenza il concorrente che dimostri di avere già iniziato a specializzarsi nello studio delle acque in rapporto alla pesca, conforme al precedente art. 1.

Art. 6. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa se il titolare se ne rendesse immeritevole.

Alla spesa occorrente per la borsa di studio sarà provveduto per L. 1760 coi fondi stanziati nel capitolo 44 « Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1935-36 e per L. 8800 al corrispondente pel 1936-37.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(796)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.